Ne consegue che l'attribuzione di una delle prestazioni contemplate dalle due norme in questione non pregiudica l'attribuzione dell'altra, in quanto il relativo diritto non è né attribuito automaticamente né escluso.

3. L'art. 1, n. 2, lett. c) dell'Allegato VII dello statuto attribuisce all'autorità che ha il potere di nomina un potere-dovere ed essa è tenuta ad adottare la decisione speciale e motivata, che dà diritto all'assegno di famiglia, qualora accerti che sono soddisfatte le condizioni stabilite da tale norma.

Nella causa 65/83,

GABRIELLA ERDINI, dipendente del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. John Carbery, consigliere presso il servizio giuridico del Segretariato generale del Consiglio, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'attribuzione dell'assegno di famiglia,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. Jung, referendario

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

II fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

1. A norma dell'art. 67, n. 1, dello Statuto del personale, gli assegni familiari comprendono, fra l'altro, l'assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base e comunque non inferiore a 3 568 FB al mese, nonché l'assegno per figli a carico, pari a 4 881 FB.

A proposito dell'assegno per figli a carico, l'art. 2, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto del personale dispone che

«in via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti ed il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi».

Secondo l'art. 1, n. 2, dell'allegato VII,

«Ha diritto all'assegno di famiglia:

a) il funzionario coniugato;

b) il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'art. 2, paragrafi 2 e 3;

c) per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia».

2. La ricorrente, nubile, cittadina italiana, è dipendente di grado C1 presso la Segreteria generale del Consiglio dal 1° agosto 1972.

Nel 1978, la madre della ricorrente, che viveva in Italia, veniva a trovarsi in una situazione in cui i suoi redditi personali, inferiori a 10 000 FB al mese, erano insufficienti per provvedere al suo alloggio ed al suo mantenimento. Essa veniva quindi a stabilirsi a Bruxelles presso la ricorrente, che, da allora, contribuisce in ampia misura alle spese di mantenimento della madre. Secondo un certificato medico del 6 giugno 1983, lo stato di salute della madre della ricorrente esige che questa viva con la figlia.

Stando così le cose, la ricorrente chiedeva di poter beneficiare dell'equiparazione di sua madre ad un figlio a carico ai sensi dell'art. 2, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto. L'autorità avente il potere di nomina accoglieva la domanda della ricorrente con effetto dal 1° novembre 1978.

3. Il 23 luglio 1981, la ricorrente rivolgeva al direttore dell'amministrazione della Segreteria generale del Consiglio una domanda intesa ad ottenere la corresponsione dell'assegno di famiglia ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato

VII, facendo valere che, per il fatto che sua madre viveva sotto il suo tetto ed era da essa economicamente dipendente, essa si trovava nella situazione di «capofamiglia», riferendosi d'altra parte alla documentazione in base alla quale la madre era stata equiparata ad un figlio a carico.

Con nota 25 settembre 1981, il direttore dell'amministrazione comunicava alla ricorrente che la domanda non poteva essere accolta, in quanto l'equiparazione di una persona ad un figlio a carico non dava diritto all'assegno di famiglia e i documenti cui la ricorrente aveva fatto riferimento non giustificavano il fatto che per la stessa persona venissero adottate due decisioni eccezionali.

Il 12 novembre 1981, la ricorrente inviava al direttore dell'amministrazione una nota in cui sviluppava argomenti giuridici dai quali risultava, a suo avviso, ch'essa soddisfaceva le condizioni di cui all'art. 1, n. 2, lett. c), senza alcun bisogno di una decisione eccezionale. Essa chiedeva quindi al direttore dell'amministrazione di riesaminare la sua decisione.

Il 5 luglio 1982, il direttore dell'amministrazione comunicava alla ricorrente di non poter modificare il proprio punto di vista già espresso oralmente, in quanto la norma in questione era stata adottata con riferimento a casi diversi da quello della ricorrente ed una prassi amministrativa costante e comune a tutte le istituzioni non consentiva la simultanea applicazione di detta norma e di quella relativa all'equiparazione di una persona ad un figlio a carico.

4. Il 22 settembre 1982, la ricorrente presentava alla Segreteria generale del Consiglio un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, per ottenere l'attribuzione dell'assegno di famiglia.

Con nota 17 febbraio 1983, il Segretario generale del Consiglio respingeva detto reclamo, facendo valere che dall'esame del fascicolo della ricorrente era risultato, da un lato, che sua madre disponeva di talune risorse e, dall'altro, che era stata già adottata una decisione di equiparazione della madre della ricorrente ad un figlio a carico. Egli non riteneva quindi di poter adottare una decisione speciale e motivata per attribuire alla ricorrente l'assegno di famiglia e confermava, d'altra parte, che tale decisione negativa rientrava in una prassi d'equità e non era discriminatoria nei confronti della ricorrente e dei dipendenti che si trovassero in una situazione analoga alla sua.

II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

1. Con atto depositato in cancelleria il 22 aprile 1983, la ricorrente insiste, dinanzi alla Corte, nella sua domanda di fruire dell'assegno di famiglia. Essa chiede che la Corte voglia:

1. in via principale

annullare la decisione 5 luglio 1982 del direttore dell'amministrazione di non concedere alla ricorrente l'assegno di famiglia ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto del personale;

dichiarare che la ricorrente, assumendo realmente oneri di famiglia, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto; di conseguenza, dichiarare e statuire che la ricorrente ha diritto al-

l'assegno di famiglia e vi aveva diritto a decorrere dal giorno della presentazione della domanda, cioè dal 23 luglio 1981;

2. per quanto necessario

annullare la decisione negativa espressa adottata il 17 febbraio 1983 dal Segretario generale del Consiglio, nella sua qualità d'autorità avente il potere di nomina, in merito al reclamo presentato dalla ricorrente;

3. condannare il Consiglio alle spese.

2. Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

— respingere le domande della ricorrente, e

— condannare la ricorrente alle spese, nella misura in cui queste non siano a carico del convenuto in forza degli artt. 70 e 95, § 2, del regolamento di procedura.

3. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti durante la fase scritta del procedimento

1. Quanto alla *ricevibilità,* il *Consiglio* sostiene che le domande formulate in via principale, intese a fare annullare una decisione del direttore dell'amministrazione, non sono ricevibili, in quanto sono impugnabili soltanto le decisioni dell'autorità avente il potere di nomina. Per contro, il ricorso sarebbe ricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione 17 febbraio 1983 dell'autorità avente il potere di nomina.

La *ricorrente* sostiene che il ricorso è ricevibile, in quanto è diretto contro una decisione che appare come un atto emanante dall'organo competente, è destinata a produrre effetti giuridici e costituisce l'atto conclusivo del procedimento interno seguito da detto organo.

2. Quanto al *merito,* la *ricorrente* fa valere che sia il diritto belga sia il diritto italiano le impongono un dovere di assistenza nei confronti di sua madre. Tenuto conto dello stato di salute di questa, essa può assolverlo soltanto facendo vivere la madre presso di sé a Bruxelles. Conseguentemente, essa deve sopportare gravi oneri finanziari, sotto forma di maggiori spese di alloggio, di spese mediche, di spese per spostamenti in condizioni adeguate ad una persona di salute malferma, ecc. La sua retribuzione attuale non le consente di far fronte al complesso di questi oneri.

Il primo mezzo sul quale la ricorrente ha basato la sua domanda è costituito dalla violazione dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto. Questa disposizione lascia un certo potere discrezionale all'autorità avente il potere di nomina soltanto per quanto riguarda la valutazione degli oneri reali a carico del dipendente. Ora, decidendo d'equiparare la madre della ricorrente ad un figlio a carico, l'autorità avente il potere di nomina ha riconosciuto che la ricorrente assumeva effettivamente tali oneri. Per contro, non v'è alcun potere discrezionale quanto all'applicazione di detta norma, dal momento che erano stati riconosciuti gli oneri di famiglia, e nessuna disposizione consente di escludere il diritto all'assegno di famiglia per il fatto che un dipendente fruisca dei vantaggi derivanti da una decisione ai sensi dell'art. 2, n. 4, dell'allegato VII. A differenza di quanto avviene nell'ambito di quest'ultima disposizione, l'autorità avente il potere di nomina non dispone, nell'ambito dell'art. 3, n. 2, lett. c), di alcun potere discrezio-

nale quanto all'opportunità di adottare la relativa decisione. Il legislatore ha voluto attribuire il diritto all'assegno di famiglia a qualsiasi dipendente che assuma realmente oneri familiari riguardo a qualsiasi persona effettivamente integrata nella sua famiglia.

Il secondo mezzo dedotto dalla ricorrente è basato sulla violazione del principio d'uguaglianza e del divieto di discriminazione. In proposito, la ricorrente rileva in primo luogo che il dipendente vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe con uno o più figli a carico e avente, inoltre, una o più persone equiparate ad un figlio a carico, ha diritto all'assegno di famiglia e all'assegno per figli a carico, nonché al pagamento previsto dall'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto per le persone equiparate ad un figlio a carico. Per contro, il dipendente senza figli, ma che assuma gli stessi oneri di famiglia nei confronti di una persona equiparata ad un figlio a carico non può, pur dovendo sostenere le stesse spese di mantenimento e di alloggio, fruire dell'assegno di famiglia e del pagamento previsto dall'art. 8 dell'allegato VII. In secondo luogo, un dipendente celibe che assuma effettivamente oneri di famiglia nei confronti di una persona assimilata ad un figlio a carico si trova in una situazione finanziaria assai meno favorevole di un dipendente coniugato il cui coniuge lavori, per il quale sia stata parimenti adottata una decisione d'equiparazione ad un figlio a carico, poiché quest'ultimo dipendente fruisce inoltre dell'assegno di famiglia e del pagamento previsto dall'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto.

Il *Consiglio* sottolinea anzitutto che non è accertato che, nel 1978, la madre della ricorrente potesse vivere soltanto con questa a Bruxelles, e che non vi sia alcun' altra forma in cui la ricorrente possa adempiere i propri obblighi alimentari nei confronti della madre, ad esempio trovando una casa di riposo o di cura in Italia. D'altronde, a suo avviso, la retribuzione mensile di circa 100 000 FB, compreso l'assegno per figlio a carico, percepita dalla ricorrente è sufficiente per far vivere due persone.

Per quanto riguarda il primo mezzo dedotto dalla ricorrente, il Consiglio sostiene che la decisione d'equiparare una persona ad un figlio a carico non implica il riconoscimento del fatto che il dipendente interessato assuma effettivamente oneri di famiglia. Nessuna norma prevede l'attribuzione dell'assegno di famiglia ad un dipendente che provveda al mantenimento di una persona equiparata ad un figlio a carico. La «ratio legis» dell'art. 1, n. 2, è quella di agevolare l'esistenza del dipendente coniugato o di quello che ha uno o più figli a carico. Prevedendo, all'art. 1, n. 2, lett. c), la necessità di una decisione speciale e motivata, da adottare in base a documenti probanti, il legislatore ha conferito all'autorità avente il potere di nomina un potere discrezionale nella valutazione dell'opportunità e della legittimità dei motivi fatti valere dall'interessato e delle ragioni che ispirano la norma di cui trattasi. Tanto l'applicazione dell'art. 1, n. 2, lett. c), quanto quella dell'art. 2, n. 4, de-

vono fondarsi su un'interpretazione restrittiva e su un ampio potere discrezionale. Ad esempio, un solo dipendente del Consiglio fruisce attualmente dell'assegno di famiglia, in base ad una decisione speciale e motivata: si tratta di una persona avente la tutela di due fratelli minori a suo carico, dopo il decesso dei genitori. Secondo il Consiglio, sarebbe inconcepibile che due decisioni eccezionali vengano adottate, in base agli stessi documenti probanti, relativamente alla stessa persona. Si è già tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari della ricorrente con la decisione d'equiparazione della madre ad un figlio a carico. Il prendere in considerazione una seconda volta le stesse circostanze ai fini dell'assegno di famiglia porterebbe a discriminazioni, ad esempio a danno dei dipendenti che assolvono le loro obbligazioni alimentari nei confronti dei genitori rimasti nel paese d'origine, i quali devono sopportare oneri ben più elevati, ovvero a danno dei dipendenti coniugati senza figli che percepiscono l'assegno di famiglia, ma non l'assegno per figli a carico.

Per quanto riguarda il secondo mezzo, il Consiglio contesta l'esistenza di discriminazioni. Un dipendente senza figli non si trova nella stessa situazione di un dipendente con figli. La differenza di trattamento, in questi casi, è del resto prevista dal testo stesso dello Statuto. Il fatto di percepire le indennità di cui all'art. 8 dell'allegato VII non è altro che una particolare conseguenza del diritto all'assegno di famiglia, cui una persona celibe senza figli a carico non ha diritto. Nella maggioranza dei casi, i dipendenti aventi obbligazioni alimentari nei confronti di altre persone le adempiono mediante trasferimento di somme di danaro. Il dipendente è beninteso libero di scegliere il modo più adeguato per rispettare i propri obblighi, ma ciò non significa che il dipendente il quale abbia scelto di provvedere al mantenimento di un parente sotto il suo tetto debba necessariamente aver diritto all'assegno di famiglia.

IV — La fase orale del procedimento

La ricorrente, rappresentata dall'avv. Louis, e il Consiglio, rappresentato dal sig. Carbery, hanno svolto le proprie difese orali nell'udienza del 24 novembre 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 15 dicembre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 22 aprile 1983, la sig.na Gabriella Erdini, dipendente del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso all'annullamento della decisione negativa adottata nei suoi confronti quanto al versamento dell'assegno di famiglia di cui agli artt. 67 dello Statuto del personale e 1 dell'allegato VII dello stesso, nonché alla dichiarazione del suo diritto a detto assegno.

2 La ricorrente non è sposata e non ha figli. Nel 1978, dopo aver vissuto fino ad allora in Italia, sua madre, i cui redditi personali erano insufficienti per provvedere all'alloggio ed al mantenimento ed il cui stato di salute non le consentiva più di vivere sola, veniva a stabilirsi a Bruxelles presso la ricorrente, che sostiene la maggior parte delle spese di mantenimento. La ricorrente beneficiava per la madre, almeno fino al 1983, di una decisione d'equiparazione ad un figlio a carico, adottata dall'autorità avente il potere di nomina in forza dell'art. 2, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto, che le attribuiva il diritto all'assegno per figlio a carico.

3 La ricorrente chiedeva inoltre di beneficiare, in forza dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto, dell'assegno di famiglia. Il direttore dell'amministrazione del Segretariato generale del Consiglio rifiutava d'accogliere questa domanda.

4 Avendogli la ricorrente presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro tale decisione, il Segretario generale del Consiglio, in quanto autorità che ha il potere di nomina, confermava il rifiuto.

Sulla ricevibilità

5 Il Consiglio ha sostenuto anzitutto che soltanto le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina sono impugnabili, e che perciò il ricorso non può essere diretto contro una decisione del direttore dell'amministrazione, bensì unicamente contro la decisione negativa del Segretario generale in merito al reclamo della ricorrente.

6 In proposito si deve ricordare che il ricorso di cui all'art. 91, n. 1, dello Statuto riguarda la legittimità di un atto adottato dall'autorità che ha il potere di nomina e recante pregiudizio al dipendente. Il procedimento precontenzioso di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto costituisce un presupposto di tale ricorso, ma non influisce sull'oggettiva impugnabilità dell'atto.

7 Anche qualora il direttore dell'amministrazione non fosse l'autorità designata dall'istituzione convenuta, in conformità all'art. 2 dello Statuto, per adottare nei confronti della ricorrente una decisione come quella impugnata, non si può far carico alla ricorrente, tenuto conto della qualità dell'organo che le

aveva opposto il rifiuto, di aver considerato tale rifiuto come una decisione dell'autorità competente. Il Segretario generale, che è l'autorità che ha il potere di nomina, ha del resto confermato, pronunciandosi ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto sul reclamo della ricorrente, la precedente decisione del direttore dell'amministrazione.

8 L'eccezione sollevata dal Consiglio dev'essere quindi respinta.

Nel merito

9 La ricorrente fa valere ch'essa ha diritto all'assegno di famiglia, in forza dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto, in quanto assume realmente nei confronti di sua madre oneri di famiglia, il che è stato riconosciuto dal Consiglio con l'equiparazione della madre ad un figlio a carico. Pertanto, non sussiste più alcun potere discrezionale quanto all'applicazione di detta norma. Inoltre, il rifiuto dell'assegno di famiglia creerebbe discriminazioni sia rispetto ai dipendenti vedovi, divorziati, separati legalmente o celibi con uno o più figli a carico aventi inoltre una o più persone equiparate a carico, sia rispetto ai dipendenti coniugati il cui coniuge lavori e che fruiscano di una decisione d'equiparazione di un parente ad un figlio a carico.

10 Il Consiglio oppone che si è già tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari della ricorrente con l'equiparazione di sua madre ad un figlio a carico e ch'essa non può beneficiare, per una stessa persona ed in base alle stesse circostanze e agli stessi documenti probanti, di due decisioni eccezionali, e cioè quella di cui all'art. 2, n. 4, e quella di cui all'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto. In considerazione delle differenze nei bisogni e nella struttura delle famiglie composte da un dipendente e i suoi figli, da un lato, e da un dipendente e persone adulte a suo carico, dall'altro, non sarebbe equo concedere l'assegno di famiglia in quest'ultimo caso. Il rifiuto non implica alcuna discriminazione, perché nei casi cui si riferisce la ricorrente si tratta di situazioni diverse per le quali un trattamento diverso è espressamente previsto dallo Statuto.

11 L'allegato VII dello Statuto prevede, all'art. 1, n. 2, lett. c), e all'art. 2, n. 4, due decisioni distinte, speciali e motivate, adottate in base a documenti probanti, ai fini dell'attribuzione, da un lato, dell'assegno di famiglia e, dall'altro, dell'assegno per figlio a carico, a dipendenti che non posseggano i requisiti che danno normalmente diritto a tali presentazioni. Nessuna delle due disposizioni fa riferimento all'altra. Mentre l'art. 1, n. 2, lett. c), esige che il dipendente «assuma ... realmente oneri di famiglia», nell'ipotesi contemplata dall'art. 2, n. 4, l'interessato dev'essere «tenuto per legge a prestare gli alimenti» nei confronti di una persona «il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi», di guisa che la condizione stabilita dall'art. 1, n. 2, lett. c), appare meno rigorosa di quella imposta dall'art. 2, n. 4.

12 Ne consegue che l'attribuzione di una delle prestazioni contemplate dalle due norme in questione non pregiudica l'attribuzione dell'altra, in quanto il relativo diritto non è né attribuito automaticamente né escluso.

13 Ciò è d'altronde confermato dall'art. 8, n. 1, dell'allegato VII, che attribuisce al dipendente il diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine «per sé stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'art. 2». Secondo la lettera di questa norma, è quindi espressamente prevista l'eventualità di un dipendente che abbia diritto all'assegno di famiglia, e che abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio soltanto per una persona a carico ai sensi dell'art. 2, n. 4.

14 L'autorità che ha il potere di nomina, alla quale era stata sottoposta una domanda ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), accompagnata dai documenti da cui risultava, secondo la ricorrente, che questa assumeva realmente oneri di famiglia, era tenuta ad adottare la propria decisione in base a questa sola disposizione, e senza che tale decisione fosse pregiudicata da quella anteriormente adottata circa l'equiparazione della madre della ricorrente ad un figlio a carico.

15 Secondo il Consiglio, l'autorità avente il potere di nomina deve comunque disporre in proposito, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), di un potere discrezionale che le consenta di rifiutare, eventualmente, l'assegno di famiglia anche qualora sia accertato che il dipendente assume realmente oneri di famiglia.

16 Questa tesi non trova tuttavia alcun sostegno nella lettera della disposizione di cui trattasi. Infatti, il dipendente che ne soddisfa le condizioni «ha diritto all'assegno di famiglia». Se è vero che anche questa norma, come l'art. 2, n. 4, richiede una «decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina» per l'attribuzione del diritto all'assegno di famiglia, non è previsto che tale decisione, a differenza di quella basata sull'art. 2, n. 4, possa essere adottata «in via eccezionale».

17 Il Consiglio sostiene che, se un dipendente che si trovi nella situazione della ricorrente avesse diritto all'assegno di famiglia, l'interessato sarebbe favorito in modo discriminatorio rispetto ad un dipendente che adempia le obbligazioni alimentari impostegli per legge nei confronti di un parente mediante pagamento di una somma di danaro e alloggio di questo parente in un istituto appropriato.

18 Tuttavia, nel prevedere l'attribuzione dell'assegno di famiglia ai dipendenti che assumano «realmente oneri di famiglia», lo Statuto ha lo scopo di agevolare per i dipendenti la convivenza con i loro familiari, anche diversi dal coniuge o dai figli, che sono nell'impossibilità di provvedere essi stessi ai propri bisogni finanziari. Il caso del dipendente che sostiene gravi oneri finanziari in ragione delle obbligazioni alimentari impostegli dalla legge nei confronti di un familiare è, per contro, contemplato dall'art. 2, n. 4.

19 Da quanto precede risulta che l'art. 1, n. 2, lett. c), attribuisce all'autorità che la il potere di nomina una competenza vincolata, e che la decisione speciale e motivata, che riconosce il diritto all'assegno di famiglia, è un atto dovuto dal momento che la suddetta autorità accerti che sono soddisfatte le condizioni stabilite da tale norma.

20 Nella fattispecie, dal fascicolo si desume che, per motivare la decisione di rifiuto nei confronti della ricorrente, l'amministrazione si è richiamata, da un

lato, ad un preteso divieto di cumulare la decisione d'equiparazione di un parente ad un figlio a carico con la decisione contemplata dall'art. 1, n. 2, lett. c), e, dall'altro, al fatto che la madre della ricorrente disponeva di talune risorse. Per quanto riguarda queste risorse, non è stato tuttavia contestato che esse sono insignificanti e che la ricorrente sopporta, per la maggior parte, le spese di mantenimento della madre.

21 Da quanto precede risulta che la motivazione della decisione impugnata è viziata per errore di diritto e, di conseguenza, la decisione dev'essere annullata.

22 In conformità all'art. 176 del Trattato, spetta all'istituzione convenuta adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza e procedere, tenendo conto della suesposta interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. c), ad un nuovo esame della situazione della ricorrente con riguardo alle condizioni stabilite da detta norma, in base ai documenti probanti prodotti dalla ricorrente.

Sulle spese

23 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Consiglio è rimasto soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° La decisione di non attribuire alla ricorrente l'assegno di famiglia è annullata.

2° Le spese sono poste a carico del Consiglio.

Galmot Everling Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 gennaio 1984.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Terza Sezione
Y. Galmot

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. FEDERICO MANCINI DEL 15 DICEMBRE 1983

Signor Presidente,
Signori Giudici,

1. La causa che siete chiamati a decidere vede di fronte un funzionario e l'Amministrazione comunitaria: il primo reclama il pagamento dell'assegno di famiglia, la seconda nega di essere tenuta a corrisponderglielo. Il loro conflitto si riduce a un problema d'interpretazione: dovrete infatti stabilire se al dipendente cui sia stato riconosciuto l'assegno previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, Allegato VII, Statuto dei funzionari per una persona «equiparata» ad un figlio a carico, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del medesimo testo consenta altresì di accordare l'assegno di famiglia. Il caso è di particolare interesse perché non esistono precedenti in termini.

I fatti. Funzionaria alle dipendenze del Consiglio, la signorina Gabriella Erdini rivolse il 23 luglio 1981 un'istanza al Direttore dell'Amministrazione di tale istituzione chiedendo che le fosse corrisposto l'assegno di famiglia in base al citato articolo 1, paragrafo 2, lettera c). A sostegno della domanda addusse che la madre — già assimilata ad un figlio a carico per il pagamento del relativo assegno fin dal 1° novembre 1978 — non era solo da lei economicamente dipendente, ma viveva sotto il suo tetto; ond'essa (intendo la Erdini) era venuta ad assumere il ruolo di capofamiglia. Con nota 25 settembre 1981, il Direttore dell'Amministrazione le comunicò che la sua richiesta era inaccoglibile perché:

a) l'equiparazione di qualsiasi familiare ad un figlio a carico ai fini dell'asse-